

## **Consiglio regionale della Toscana**

### **Osservatorio legislativo interregionale**

**Roma 4 e 5 febbraio 1999**

**Il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286). I contenuti essenziali. Il ruolo delle regioni e degli enti locali.**

**Relazione a cura di:**

**dr.ssa Carla Paradiso**

**Il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286). I contenuti essenziali. Il ruolo delle regioni e degli enti locali.**

La legge 40/1998 all'articolo 47<sup>1</sup> delegava il Governo ad emanare, entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri. Nel T.U. dovevano essere riunite e coordinate fra loro le norme presenti nella L. 40/1998, quelle già vigenti (se non incompatibili con le disposizioni della L. 40/1998) nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), nella legge 30 dicembre 1986, n. 943, concernente il collocamento ed il trattamento dei lavoratori immigrati, e le disposizioni presenti all'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il Testo unico ha precipuamente carattere compilativo e si pone come sintesi normativa, volta a favorire l'integrazione sociale tra italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, sia favorendo le iniziative di carattere culturale e sociale, affidate in gran parte agli enti locali, sia predisponendo misure repressive per le ipotesi di comportamenti discriminatori nei confronti degli immigrati o degli italiani.

---

<sup>1</sup> Art.47, l. 40/1998:

“1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:

- a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  - b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero.
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.”

Il Testo unico nei confronti delle legislazioni regionali contiene norme che costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed hanno valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.

La novità del Testo unico è rappresentata dal riconoscimento dello straniero non più come lavoratore o studente, come avveniva nelle diverse disposizioni precedenti, ma come persona, che in quanto tale ha dei diritti, figurata in diverse condizioni o situazioni (lavoratore, studente, familiare ricongiunto, minore, clandestino ecc.).

Pertanto la persona, cittadino immigrato, se presente sul territorio italiano regolarmente ha diritto a parità di trattamento con i cittadini italiani per quanto concerne le disposizioni sanitarie, il lavoro, l'accesso ai pubblici servizi, la tutela nei confronti di atti discriminatori, fino ad ipotizzare l'accesso all'elettorato attivo e passivo in ambito locale. Per contro lo straniero ha il dovere di rispettare le leggi italiane, come viene esplicitamente dichiarato all'articolo 2, comma 9, del Testo unico. Una tale affermazione può sembrare superflua e scontata, ma non lo è affatto se si pensa alle numerose problematiche che l'incontro di culture e religioni diverse comporta nelle attività quotidiane.

D'altra parte la condizione di immigrato clandestino<sup>2</sup> non significa tout court mancanza di diritti. L'articolo 2, al comma 1, afferma che allo straniero "comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana, previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", comprendendo tra questi non solo la vita, l'integrità fisica, la libertà e cioè a dire l'assistenza materiale (cibo, vestiti, cure mediche), ma anche l'assistenza di natura giuridica e sociale<sup>3</sup>. Il comma 5 dell'articolo 11, parlando

---

<sup>2</sup> La condizione di clandestino non raffigura un reato, ma un illecito amministrativo punito con la sanzione dell'espulsione amministrativa.

<sup>3</sup> L'articolo 10 (respingimento) al comma 5 dispone che ai valichi di frontiera venga prevista per gli stranieri respinti l'assistenza necessaria. Mentre l'articolo 11 (Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera) al comma 5 recita: " Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito."

di controlli alle frontiere, infatti, richiede che presso i valichi di frontiera siano predisposti servizi di accoglienza in grado di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che vogliono presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un periodo superiore a tre mesi.

Altra espressione del rispetto dei diritti inviolabili è la norma che assicura ad ogni straniero presente in Italia il diritto di prendere contatto con le autorità del paese di cui è cittadino (art. 2, comma 7). Tale diritto può essere non applicato solo quando il suo esercizio è pregiudizievole per l'amministrazione della giustizia. In ogni caso ogni provvedimento adottato nei confronti dello straniero deve essere comunicato alla rappresentanza diplomatica del paese d'origine dello straniero, eccezion fatta per coloro che hanno fatto richiesta di asilo politico o a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato.

Tra i diritti dovremo annoverare l'obbligo di accompagnare il rilascio del visto da documentazione che illustri i diritti e i doveri per chi soggiorna in Italia, l'obbligo di motivazione in caso di diniego del visto<sup>4</sup> che dovrà essere tradotto in una lingua comprensibile all'interessato o comunque in inglese, francese, spagnolo o arabo (art. 4, comma 2). Tale disposizione vale in generale per qualsiasi comunicazione, rivolta allo straniero, che riguardi l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione (art. 2, comma 6).

La novità più rilevante della normativa in esame, in linea con l'impostazione di parità di trattamento, è l'introduzione della **carta di soggiorno**, che permettendo un soggiorno per un periodo medio-lungo<sup>5</sup>, senza doversi sottoporre a ripetute richieste di documentazione o autorizzazioni varie quali il rilascio del permesso di soggiorno, il visto di entrata ed uscita, la richiesta annuale di assistenza sanitaria ecc., rappresenta il primo passo verso la cittadinanza. Dà diritto alla carta di soggiorno la regolare permanenza in Italia per cinque anni e la disponibilità di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.

La carta di soggiorno dà, inoltre, espressamente diritto ai servizi e alle prestazioni di pubblica erogazione (salvo diversa disposizione) e all'elettorato nell'ambito locale, già introdotto da diversi enti locali nei loro statuti, in armonia con

---

<sup>4</sup> Il diniego del visto è impugnabile innanzi all'autorità giudiziaria amministrativa.

<sup>5</sup> La carta di soggiorno è valida a tempo indeterminato.

quanto stabilito dal Capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale firmato a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

L'equiparazione dello straniero regolarmente residente al cittadino italiano comporta il rispetto delle garanzie e delle posizioni soggettive e dà luogo "alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici uffici, nei limiti e nei modi previsti dalla legge" (art. 2, comma 5). Nei confronti della pubblica amministrazione, per esempio, ciò significa la possibilità di usufruire delle tutele previste dalla legge 241/1990 per i cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

Al cittadino straniero regolare viene assicurato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, cioè facoltà, obblighi e diritti connessi, ai rapporti regolati dalla legge civile, per lo più, attinenti ai rapporti tra privati. Le prerogative potrebbero essere attribuite con condizione di reciprocità, oppure alla condizione che lo Stato di provenienza dello straniero soggiornante in Italia assicuri all'immigrato italiano parità di diritti civili con i propri cittadini. Se riflettiamo sulla provenienza della maggior parte dei cittadini immigrati da nazioni dove spesso non sono rispettati nemmeno i diritti fondamentali della persona, si capirà perché il concetto di reciprocità venga richiamato sempre meno nelle disposizioni successive (vedasi in particolare le disposizioni riguardanti l'assistenza sociale).

Il lavoratore straniero presente in Italia con regolare permesso ha diritto alla garanzia di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Tale garanzia di parità si manifesta non solo nelle previsioni a favore del lavoratore (uguaglianza delle condizioni contrattuali e del trattamento sanitario), ma anche della generale tutela avverso le discriminazioni operate nel mondo del lavoro e nei rapporti tra privati e con la pubblica amministrazione.

## **Le regioni e gli enti locali**

L'intervento delle regioni e degli enti locali è prefigurato già all'articolo 3, comma 5, che recita: "Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concernenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana".

### **1. Disposizioni in materia sanitaria**

Per quanto riguarda la materia sanitaria si possono evidenziare, all'interno del Testo unico, alcune casistiche:

1. lo straniero iscritto al Servizio sanitario nazionale (SSN);
2. gli stranieri che non sono iscritti al SSN, ma per i quali è necessario fornire l'assistenza sanitaria.

Nel primo caso, previsto all'articolo 34 del d. lgs. 286/1998, l'iscrizione al SSN è obbligatoria, dal che discende anche l'obbligo di trattamento paritario e di piena uguaglianza di diritti e doveri, rispetto al cittadino italiano, sia in relazione agli obblighi contributivi che all'assistenza. Tale obbligatorietà vale nei confronti:

- 1) degli stranieri legittimamente presenti sul territorio nazionale che svolgono regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo oppure che siano iscritti nelle liste di collocamento;
- 2) degli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia o che hanno presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario, per richiesta di asilo, per richiesta di adozione, per

affidamento, per acquisto della cittadinanza. Anche i familiari a carico hanno i servizi sanitari garantiti se soggiornanti regolarmente in Italia.

Altro caso previsto dall'articolo 34, al comma 2, è quello dello straniero che non rientrando nella casistica succitata è però tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale oppure iscrivendosi al servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso l'iscrizione al SSN avviene tramite il pagamento di un contributo annuale il cui importo percentuale deve essere uguale a quello previsto per i cittadini italiani, con riferimento al reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia o all'estero.

Al SSN possono volontariamente iscriversi anche gli stranieri titolari di un permesso per motivi di studio o per gli stranieri collocati alla pari (vedi accordo europeo di Strasburgo del 24 novembre 1969 ratificato con legge 18 maggio 1973, n. 304). In questi ultimi casi il contributo annuale è calcolato in maniera forfettaria e l'assistenza non è valida per i familiari a carico. L'iscrizione dell'assicurato al SSN avviene presso l'Asl del comune in cui lo straniero dimora.

L'articolo 35 del Testo unico prende in considerazione i casi in cui vengano erogate prestazioni sanitarie a stranieri che non risultino iscritti al SSN; per tali prestazioni è richiesto ai soggetti che devono garantire il pagamento, la corresponsione delle tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del d. lgs. 502/1993 (art. 8).

Nel caso in cui, invece, ci si trovi dinanzi a cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno vengono ugualmente assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti, anche sotto forma continuativa, nelle situazioni derivanti da malattia o da infortunio. Rientrano inoltre tra i destinatari dei programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. L'articolo 35 detta, in questo caso, una serie di tutele garantite, quali:

- 1) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine e i cittadini italiani, attraverso l'accesso ai servizi di consultorio, a quelli di maternità e all'interruzione volontaria della gravidanza;

- 2) la tutela della salute del minore;
- 3) i servizi di vaccinazione;
- 4) i servizi di profilassi internazionale;
- 5) i servizi di profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

L'erogazione di queste prestazioni viene effettuata in forma del tutto gratuita, a favore dei soggetti richiedenti, qualora risultino privi di risorse economiche sufficienti, ma devono essere garantite, da parte di essi, le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con i cittadini italiani.

E' importante far notare che la legge prescrive che l'accesso alle strutture sanitarie italiane non può implicare alcun tipo di segnalazione all'autorità, tranne che per i casi in cui è obbligatorio anche per i cittadini italiani.

Il finanziamento dell'assistenza sanitaria descritta all'articolo 35<sup>6</sup> del T.U. è a carico del Ministero degli interni per quanto riguarda gli interventi urgenti o essenziali, mentre gli oneri derivanti dalle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti ricadono nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con conseguente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

La legge 40/1998, ripresa quasi interamente nel T.U., introduce l'ingresso e il soggiorno per cure mediche, per i quali la durata del visto è equivalente a quella prevista per il trattamento terapeutico, le spese sostenute dalle Asl e dalle aziende ospedaliere sono rimborsate tramite le regioni mediante l'utilizzo dei fondi a carico del Fondo sanitario nazionale (art. 12, comma 2, lett. c) del d. lgs. 502/1993 e successive modificazioni).

## **2. Istruzione ed educazione interculturale.**

Il settore del diritto allo studio è uno dei campi in cui l'intervento delle regioni e degli enti locali diventa evidente. Va precisato per prima cosa che il diritto

---

<sup>6</sup> Si tratta dell'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.

all'istruzione per i minori immigrati presenti in Italia diventa obbligo scolastico come per i minori di nazionalità italiana. Tale obbligo, in quanto tutela del diritto all'istruzione, vale anche per i minori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno in base alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

L'articolo 38 del T.U. prevede che l'effettività del diritto allo studio venga garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative volte all'apprendimento della lingua italiana. (art. 38, comma 2)

Le istituzioni scolastiche nella loro programmazione territoriale possono avvalersi delle regioni e degli enti locali stipulando con essi convenzioni, per promuovere corsi di alfabetizzazione, corsi per gli stranieri adulti che vogliono conseguire il titolo della scuola dell'obbligo, corsi di lingua italiana, corsi di formazione.

Il comma 6 dell'articolo 38 affida alle regioni il compito di promuovere programmi culturali per le diverse nazionalità presenti nel proprio territorio, anche servendosi di altri enti locali per la realizzazione. I programmi per l'alfabetizzazione, per il conseguimento di titoli di studio o di formazione promossi dalle scuole, come pure quelli attivati dalle regioni a favore degli stranieri adulti sono destinati solo agli immigrati in regola con le disposizioni per l'ingresso e il soggiorno.

Il T.U. sull'immigrazione dedica all'educazione interculturale il comma 3 dell'articolo 38 (riservato all'istruzione) raccogliendo al suo interno le nuove elaborazioni nei confronti della tematica dell'immigrazione basata sul rispetto e sulla tutela delle diversità culturali, superando la prospettiva dell'assimilazione delle altre culture e della loro "conformizzazione" ai modelli occidentali.

Alle regioni è affidato il compito di mediazione tra le diverse culture di cui sono portatori i vari gruppi sociali attraverso quella che viene definita l'educazione interculturale, svolta sia nei confronti dei cittadini stranieri che di quelli italiani.

### **3. Centri di accoglienza e alloggio**

Le funzioni regionali acquistano consistenza e rilevanza quando si arriva al Capo III del titolo V del T.U. . Nel settore della casa le regioni sono chiamate a predisporre , in collaborazione con province, comuni, associazioni e organizzazioni di volontariato, centri di accoglienza<sup>7</sup> destinati a stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Si tratta di strutture che offrono un servizio socio-assistenziale, individuate dalla legge con molta chiarezza e precisione definendo il centro di accoglienza (comma 3), come struttura di alloggio in cui, anche sotto forma gratuita vengono garantite le prime esigenze sia in ordine al vitto che all'alloggio. Nei casi in cui è possibile i centri di accoglienza garantiscono inoltre interventi quali l'insegnamento della lingua italiana, corsi di formazione professionale, scambi culturali con la popolazione residente, assistenza socio-sanitaria.

Al comma 2 dell'articolo 40 sono invece individuate anche le finalità dei centri di accoglienza, cioè rendere autosufficienti gli stranieri ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti.

Alle regioni spetta determinare i requisiti gestionale e strutturali e consentire la stipula di convenzioni con enti privati e finanziamenti.

Su questo articolo occorre fare qualche riflessione poiché la materia dei servizi sociali già delegata alle regioni e agli enti locali con il dpr 616/77 e successivamente ribadita con il d.lgs. 112/1998 specifica gli ambiti di intervento generale demandando alla legislazione regionale l'indicazione delle modalità di dettaglio per l'operatività sul territorio. In questo caso, invece, il legislatore nazionale riconoscendo la tematica dell'immigrazione di rilevanza nazionale ha dettato una serie di indirizzi ben precisi sugli interventi sociali da attuarsi sui territori locali.

---

<sup>7</sup> Non siamo più nel campo della prima accoglienza.

Inoltre tra le categorie che l'articolo 132 del d. lgs. 112/1998 individua come destinatari di interventi sociali non è presente quella dello straniero immigrato e sebbene l'impostazione complessiva della legge e la rilevanza del centro di accoglienza come servizio per il territorio fa ritenere tali strutture inserite nell'ambito dei servizi rivolti alle varie fasce individuate dall'articolo 132 del d. lgs. 112/1998 (minori, giovani, anziani, non vedenti, tossicodipendenti ecc.) una eventuale integrazione di tali fasce con quella degli interventi locali per gli stranieri immigrati potrebbe essere pensata.

Un'altra riflessione va svolta sulla determinazione da parte delle regioni dei requisiti e degli standard per la realizzazione dei centri stessi. Parrebbe essere davanti ad un obbligo con carattere di imperatività per cui la determinazione degli standard costituisce un requisito necessario alla stessa stregua della realizzazione di tali centri.

Grandi perplessità solleva il comma 1 dell'articolo 40 che dispone, su decisione del sindaco e in situazioni di emergenza, l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri che risultino non essere in regola con le disposizioni normative in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato<sup>8</sup>, tenuto conto del fatto che in questi casi si applicano le norme per l'espulsione e cioè la permanenza coatta in stato di semi-libertà, che si sostanzia in una vera e propria detenzione, poiché la forza pubblica deve vigilare che non venga consentito allo straniero l'allontanamento. Siamo di fronte ad una commistione che potrebbe creare molti disagi e problemi a coloro che sono presenti nei centri di accoglienza sia come ospiti che come operatori.

Lo stesso articolo 40 consente agli stranieri l'accesso agli alloggi sociali, la parità di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola, e la concessione di contributi regionali agli enti locali e agli enti morali per la ristrutturazione di alloggi destinati agli stranieri. La legge statale detta linee di indirizzo generale, spetta poi alle regioni e alle province autonome disciplinare la fattispecie con proprie leggi. Leggi che devono attenersi al principio basilare che non

---

<sup>8</sup> Il presupposto del trattenimento temporaneo nei centri di permanenza è l'impossibilità di eseguire con immediatezza l'esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera.

è possibile prevedere preclusioni o limiti che impediscano l'accesso alle tipologie di alloggi previsti agli stranieri in regola.

Le leggi regionali devono prevedere la possibilità per gli stranieri di accedere agli alloggi sociali, pubblici o privati, realizzati da comuni, associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, da enti pubblici o da enti privati (art. 40, comma 4) e organizzati in forma di pensionati, aperti ad italiani e stranieri, adatti a fornire una sistemazione dignitosa dietro pagamento di un corrispettivo conveniente, in attesa di reperire un alloggio ordinario.

Altra opportunità a favore degli immigrati è offerta dagli alloggi restaurati e messi a disposizione da enti pubblici o privati. A tale scopo la regione prevede la concessione di appositi contributi per il risanamento igienico-sanitario di alloggi di proprietà degli enti richiedenti (province, comuni, consorzi di comuni, enti pubblici e privati) con il vincolo di destinazione per un determinato numero di anni.

Il Testo unico individua anche le categorie di stranieri destinatari sia di questo tipo di offerta sia le categorie che possono accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a parità di trattamento e condizioni rispetto ai cittadini italiani.

Nel caso dell'edilizia residenziale pubblica la legge individua una diversa linea di condotta rispetto alle disposizioni normative precedentemente in vigore che prevedevano per l'accesso ai bandi il requisito della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno Stato aderente all'U.e., mentre la partecipazione dei cittadini originari di Stati non aderenti all'U.e. era ammessa solo nei casi in cui venivano riconosciute condizioni di reciprocità, o per gli stranieri iscritti all'ufficio di collocamento o per coloro che svolgevano un lavoro autorizzato.

Si nota che mentre per l'accesso ad altre categorie di alloggi presenti nell'articolo 40 si fa riferimento alla predisposizione di leggi regionali, nel testo del comma 6 il legislatore nazionale non fa alcun riferimento alla normativa regionale questo farebbe supporre che l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sia una disposizione la cui applicabilità ha decorrenza immediata e che tale principio sia valido per tutti i bandi di ERP emanati in futuro sia nelle regioni a statuto ordinario che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

#### **4. Assistenza sociale**

L'articolo 41 rende possibile l'accesso ai servizi sociali agli stranieri titolari di carta di soggiorno e di permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno. Sono automaticamente esclusi tutti coloro che sono presenti in Italia per motivi che danno diritto ad un permesso di soggiorno inferiore ad un anno, quali quelli per turismo per visita temporanea, per lavoro stagionale.

L'accesso ai servizi sociali è, quindi, garantita a parità di condizioni solo ai cittadini stranieri che rappresentano una duratura presenza sul territorio italiano.

Sono accessibili agli stranieri una serie di provvidenze e prestazioni, anche di carattere economico, previste per le specifiche tipologie quali gli affetti da morbo di Hansen, da tubercolosi, i sordomuti, i ciechi civili, gli invalidi civili, gli indigenti.

Con l'individuazione delle tipologie il legislatore fa sì che gli interventi di assistenza sociale rientrino, di fatto, nell'ambito dell'utenza tradizionale di intervento dei servizi, anche ai fini di una naturale integrazione sociale. Tale obiettivo non nega l'esigenza di acquisire una maggiore specializzazione e competenza e maggiore capacità di cogliere le dinamiche locali in merito alla presenza del fenomeno immigrazione da parte dei servizi sociali e degli enti locali.

#### **5. Integrazione sociale**

Come è stato già affermato la finalità della normativa tende più che all'assimilazione dello straniero alla sua integrazione sociale nel rispetto della cultura di provenienza. Per favorire tale integrazione il legislatore nazionale ha previsto all'articolo 42 del T.U. che Stato, regioni, province e comuni, anche in collaborazione con associazioni di stranieri o organizzazioni che lavorano stabilmente a favore di essi oppure ancora con la collaborazione di autorità ed enti pubblici e privati dei paesi di origine, favoriscono:

- 1) la realizzazione di corsi della lingua e cultura di origine;
- 2) la diffusione di servizi informativi finalizzati a far conoscere agli stranieri i loro diritti e i loro doveri, nonché le varie opportunità integrative e di crescita personale e comunitaria, fornite dalle pubbliche amministrazioni

e dalle associazioni oltre alle possibilità di un positivo reinserimento nei paesi di origine;

- 3) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri che vivono regolarmente in Italia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche o universitarie di libri, giornali e audiovisivi prodotti nella lingua originale dei paesi di provenienza degli stranieri;
- 4) la realizzazione di convenzioni con le associazioni iscritte nell'apposito registro al fine di poter utilizzare stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per la durata di almeno due anni in qualità di mediatori culturali per agevolare i rapporti tra le amministrazioni e gli stranieri utenti.
- 5) l'organizzazione di appositi corsi formativi, destinati al personale di enti pubblici e privati che hanno rapporti abituali con gli stranieri, volti a facilitare la convivenza in una società multiculturale e per la prevenzione di comportamenti di discriminazione, di xenofobia o di razzismo.

## **6. Discriminazioni**

Il Testo Unico, ma era già presente nella l. 40/1998, contiene all'articolo 43 e 44, disposizioni volte ad impedire e/o sanzionare episodi di discriminazione. Il comma 1 dell'articolo 43 definisce la discriminazione come qualsiasi comportamento che, in forma diretta o indiretta, implichi una distinzione, una esclusione, una restrizione oppure una preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale oppure etnica, le convinzioni o le pratiche religiose e il cui obiettivo o effetto consiste nella distruzione o compromissione del riconoscimento o dell'esercizio dei diritti umani e delle fondamentali libertà nei campi della politica, dell'economia, della vita sociale e di quella culturale, oltre che in qualsiasi settore della vita pubblica in condizioni di parità con i cittadini italiani.

La legge fornisce una serie di casistiche specifiche in base alle quali un comportamento è da ritenersi discriminatorio (T.u. art. 43, comma 2). Rilevante è la

previsione che l'accertamento di atti o comportamenti discriminatori posti in essere da imprese che ricevono benefici ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti o con le quali lo stato o le regioni abbiano stipulato contratti di appalto deve essere comunicato dal Pretore alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici interessati. Tali amministrazioni revocano il beneficio e nei casi più gravi dispongono l'esclusione del responsabile dell'azienda per due anni da ogni ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, oppure da qualsiasi appalto.

Al fine di garantire una migliore tutela contro gli episodi di discriminazione le regioni, avvalendosi delle province e dei comuni oltre che delle associazioni degli immigrati e del volontariato sociale, dovranno provvedere alla creazione di centri di osservazione, informazione ed assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

## **7. Conclusioni**

Il Testo unico fin qui commentato rappresenta un cambiamento di rotta rispetto all'insieme delle disposizioni precedentemente in vigore in materia di immigrazione e che, sebbene la materia immigrazione resti per molti aspetti di rilevanza statale, il ruolo delle regioni, insieme a quello degli enti locali, non sia del tutto trascurato, nonostante l'esiguità dei mezzi finanziari messi a disposizione per gli interventi prescritti dal legislatore rispetto alle necessità, anzi spesso come nel caso degli interventi destinati alla rimozione degli ostacoli che impediscono il riconoscimento dei diritti degli stranieri rischiano di pesare per buona parte sui bilanci locali.